

Ferie Dirigenti medici: per la Corte di Cassazione sono monetizzabili quelle non godute per motivi di servizio

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 26 GENNIO 2017, N. 2000

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un gruppo di dirigenti medici di primo livello dipendenti da un IRCCS si erano rivolti al Giudice del lavoro per vedersi riconosciuta la monetizzazione delle ferie non godute alla data del 1° gennaio 2005.

A seguito del rigetto della predetta domanda da parte del Tribunale i predetti hanno impugnato la decisione sfavorevole avanti la Corte di Appello che, con sentenza del 2010, confermava la decisione negativa del Tribunale, affermando, tra l'altro che: il diritto alle ferie non sarebbe irrinunciabile e che sarebbe onere del lavoratore attivarsi per fruirne, senza che sia compito del datore di lavoro organizzare la propria attività in modo da far godere delle ferie ai propri dipendenti, in difetto di richiesta del lavoratore le ferie non consumate si sarebbero estinte e che la loro mancata fruizione sarebbe dipesa dai ricorrenti, non avendo essi provato di aver programmato le ferie e di non averne poi potuto godere per diniego da parte dell'Istituto.

Sarebbe pertanto spettato ai ricorrenti fornire la prova della sussistenza delle ragioni aziendali tali da impedire il godimento delle ferie.

Gli interessati si sono pertanto rivolti alla Cassazione civile che ha interpretato l'art. 21, comma 13, CCNL 5.12.1996 (che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente) in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie.

La Suprema Corte ha quindi osservato che i ricorrenti erano dirigenti medici di primo livello, dunque in posizione subordinata a quella dei dirigenti di secondo livello e alla direzione sanitaria e, pertanto, non avevano il potere di programmare le ferie e di auto attribuirsi il godimento.

Ne discende che ai predetti, una volta provata l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, hanno diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Detto principio, sempre a parere della Cassazione, non si applica al dirigente che sia titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, per cui, ove non eserciti detto potere e non fruisca del periodo di riposo, non ha diritto all'indennità sostitutiva (a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione).

In conclusione la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2000 del 26 gennaio 2017, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, rinviando il giudizio alla Corte d'Appello in diversa composizione che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "L'art. 21, comma 13, CCL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria (che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente) va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all'art. 36 – Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere"